

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R.108/95.

Art.1

Hanno diritto alle prestazioni oggetto del presente regolamento i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) aver superato il 65° anno di età;
- b) essere stato valutato non autosufficiente secondo i criteri previsti dalle deliberazioni C.R.214/91
- c) avere il reddito annuo lordo, riferito alla famiglia anagrafica non superiore a:

15 milioni	1 persona
25 milioni	2 persone
35 milioni	3 persone
50 milioni	oltre tre persone

Dal calcolo del reddito potrà essere detratto l'importo per canone di locazione, fino ad un massimo di £.3.600.000 annue.

Art.2

Gli interventi a favore della popolazione anziana n.a., possono essere assicurati, in relazione al piano individualizzato di intervento, mediante:

- A) prestazioni erogate in forma di assistenza domiciliare dirette alla persona. Ogni singola prestazione non può essere inferiore a due e superiore a quattro ore giornaliere;
- B) corresponsione di assegno per l'assistenza, quantificato nella misura massima di £.600.000, nei confronti di:
 - a) parenti ed affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell'art.433 del C.C.;
 - b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico;
 - c) persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano n.a., in modo da consentire la sua permanenza nel suo domicilio.

Le persone di cui alle lettere a), b) e c) devono sottoscrivere apposito impegno contenente le clausole indicate dalla Deliberazione n.70 del 27.02.1996.

Art.3

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 15.06.1996 presso il distretto Socio – Sanitario di appartenenza.

L'apposita modulistica sarà disponibile presso lo stesso distretto.

La domanda dovrà essere corredata della dichiarazione attestante le condizioni anagrafiche e reddituali di cui all'art.1.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la documentazione relativa.

Art.4

La documentazione di cui agli articoli precedenti verrà integrata dalle schede di valutazione della non autosufficienza (del. C.R.214/91), opportunamente completate dall'equipe socio sanitaria distrettuale e dal medico curante.

Art.5

Le domande e la relativa documentazione verranno esaminate a livello di zona da una Commissione così composta:

- 1) assistente sociale;
- 2) personale della U.O. infermieristica;
- 3) personale medico della U.O. Att. Sanitaria Distrettuale;
- 4) medico specialista in geriatria;
- 5) personale amministrativo.

Art.6

La commissione di cui al precedente articolo formulerà una graduatoria tra gli aventi diritto utilizzando i criteri di cui alla griglia che in allegato costituisce parte del presente regolamento.

Art.7

In caso di cessazione di un intervento e della conseguente disponibilità di inserimento di altra persona, l'U.O. Prestazioni economiche ed integrative provvederà alla nuova ammissione nel rigoroso rispetto della graduatoria.

Art.8

E' compito del Servizio Sociale distrettuale la verifica sull'idoneità della persona che fa richiesta dei benefici economici previsti dalla legge in oggetto nonché la verifica almeno semestrale sull'applicazione del piano individuale di intervento.

Art.9

La Usl comunica ai Sindaci dei Comuni dell'area ed agli interessati le decisioni della Commissione e le variazioni di cui all'art.6.

Art.10

Avverso la decisione della Commissione può essere inoltrato ricorso scritto al Direttore Generale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione.